



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le spese per le attività di rappresentanza sostenute dall'Ente Foreste della Sardegna a titolarità del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sul capitolo SC.01.0001 e s.m.i.

ART. 2

Attività di rappresentanza e relativi criteri

Costituiscono attività di rappresentanza tutte le attività volte a migliorare l'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Esse sono finalizzate a suscitare sull'Ente, sulla sua attività e sui propri scopi, l'attenzione e l'interesse degli ambienti e di soggetti qualificati, nonché dell'opinione pubblica, allo scopo di ottenere quei vantaggi che a una pubblica amministrazione derivano dal fatto di essere conosciuta e apprezzata nella sua azione amministrativa.

Le attività di rappresentanza devono essere fondate su concrete e obiettive esigenze dell'Ente, devono essere proporzionate rispetto allo scopo da perseguire ed essere improntate a criteri di decoro, sobrietà, reciprocità ed economicità, tenendo conto delle consuetudini dei differenti ambienti con cui si entra in relazione.

ART. 3

Tipologia delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

- a) ospitalità in varie forme (compresi aperitivi, colazioni e cene di lavoro) di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti di enti e associazioni ad elevata rilevanza ambientale, sociale, politica, culturale o di personalità di rilievo nei settori in cui opera l'Ente;
- b) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene), solo se finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione istituzionalmente dotati di rappresentatività ovvero di particolare rilievo sociale e professionale;
- c) spese sostenute per i necrologi, telegrammi o simili in occasione della scomparsa di personalità rappresentative dell'Ente o, in specifici casi particolari, di alte personalità collegate all'Ente;
- d) alloggio, attrezzature e impianti vari, affitto locali, ricevimenti, addobbi, servizi fotografici e di stampa, pubblicità in genere, diplomi, doni di modico valore - libri, medaglie, fiori e simili - in occasione di incontri e visite ufficiali di personalità di spicco, italiane o straniere, manifestazioni, gemellaggi, cerimonie o altre attività significative in riferimento ai compiti istituzionali dell'Ente;
- e) stampa ed invio di inviti per cerimonie, inaugurazioni, convegni, appuntamenti istituzionali dell'Ente a cui partecipino autorità rappresentative estranee all'Ente stesso;
- f) messaggi di auguri in occasione di particolari ricorrenze o delle festività natalizie o di fine anno indirizzati ad autorità rappresentative estranee all'Ente.

ART. 4

Esclusioni

Non possono essere poste a carico del bilancio dell'Ente le spese consistenti in atti di mera liberalità, o destinate a beneficio personale degli Amministratori, dei dipendenti dell'Ente, di funzionari che già fruiscono dell'indennità di missione, le spese sostenute per consumazioni varie di generi di conforto nell'ambito del Consiglio di amministrazione, oppure relative ad attività non inerenti il settore di competenza dell'Ente.

In particolare, dunque, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività (riunioni, commissioni, ecc.).

Non possono essere considerate spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

ART. 5

Gestione amministrativa

E' legittimato ad autorizzare le spese di rappresentanza nonché ad adottare i relativi atti di gestione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 11/2006, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta, nonché essere documentate con la presentazione di idonea fattura o ricevuta fiscale attestante la conformità dell'oggetto di spesa ai criteri del presente Regolamento.

ART. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo una volta espletato dall'Amministrazione regionale il controllo previsto dalla L.R. 15.05.1995 n. 14 e s.m. e i.